

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2156)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1987

Modifiche alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, relativa alle nuove competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonchè presso le rappresentanze commerciali delle Ferrovie dello Stato all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 dicembre 1977, n. 966, istituì, fra l'altro, per il personale delle diverse Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, in servizio in territorio estero di confine con l'Italia, un assegno di confine destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.

Con il presente disegno di legge viene proposto un nuovo assetto del predetto istituto, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del per-

sonale, che sono passati da uno schema ordinato per carriere gerarchicamente sovrapposte, ad un sistema di « qualifiche funzionali » (o livelli o categorie a seconda della diversa terminologia adoperata).

La legge n. 966 del 1977 prevede fino a 32 misure diverse dell'assegno di confine (in valuta di ciascun Paese estero) in relazione agli ex parametri di stipendio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Poichè i nuovi ordinamenti prevedono l'inquadramento del personale in otto qualifiche (o livelli o categorie) funzionali, col disegno di legge che si propone l'assegno di confine viene sviluppato, nelle nuove tabelle, in quattro fasce, ciascuna riferita ad una o più livelli o categorie, con quattro misure correlate all'anzianità nella posizione di appartenenza ed in altre quattro misure per la quinta fascia riferita al personale della carriera dirigenziale.

Il sistema di accorpamento configurato, che trova riscontro in parte nell'attuale disciplina di altri istituti (indennità di missione all'interno ed all'estero, indennità di sede per il personale diplomatico, eccetera) è inteso, oltre che ad adeguare le tabelle ai nuovi ordinamenti, a semplificare la materia, evitando di frammentare l'assegno di confine in un numero eccessivo di misure, con scarti fra esse pressochè insignificanti.

La strutturazione dell'assegno di confine in cinque fasce, correlate all'anzianità nella posizione di appartenenza, ha reso opportuno, inoltre, modificare anche la disciplina dell'assorbimento dell'assegno *ad personam* previsto dall'articolo 3 della legge n. 966 del 1977.

Il predetto assegno venne istituito per garantire, al personale già in servizio nelle zone estere di confine all'entrata in vigore della predetta legge n. 966 del 1977, l'eventuale beneficio già goduto per effetto della conversione — ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 — delle quote di aggiunta di famiglia e degli eventuali aumenti periodici di sti-

pendio, atteso che tali competenze non venivano più previste nella legge n. 966 del 1977.

Poichè le nuove tabelle prevedono uno sviluppo dell'assegno di confine in relazione alla posizione di appartenenza ed all'anzianità maturata in detta posizione, l'assorbimento della parte di assegno *ad personam* scaturente dalla conversione in valuta locale degli aumenti periodici di stipendio in godimento all'entrata in vigore della legge n. 966 del 1977, è stabilito non più in rapporto alla progressione stipendiale, bensì in relazione alla progressione dello stesso assegno di confine.

Nel presente provvedimento non viene compreso, diversamente da quanto previsto nella legge n. 966 del 1977, il personale dipendente dall'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, in quanto con legge 17 maggio 1985, n. 210, è stato istituito l'ente « Ferrovie dello Stato », dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, che, come tale, potrà regolamentare con proprio atto interno la materia di cui trattasi per i propri dipendenti in servizio nelle zone estere di confine.

Tenuto conto che — come detto in precedenza — col presente disegno di legge viene proposto un nuovo assetto normativo dell'assegno di confine previsto dalla legge 20 dicembre 1977, n. 966, l'onere derivante dall'attuazione dell'iniziativa viene posto a carico degli stanziamenti dei capitoli, sui quali viene imputato attualmente l'assegno in questione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, stanziamenti che presentano la necessaria disponibilità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito, dal 1° gennaio 1985, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate per ciascuno degli Stati esteri interessati, per fasce di livelli o categorie o per carriera dirigenziale e per anzianità in detti livelli, categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge ».

Art. 2.

1. Le tabelle allegate alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, sono sostituite, con effetto 1° gennaio 1985, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Le misure dell'assegno di confine in esse previste sono comprensive delle maggiorazioni per gli incrementi del costo della vita rilevati fino al 31 dicembre 1983 ed attribuiti con decorrenza 1° gennaio 1984 per la Francia e rilevati fino al 31 dicembre 1982 ed attribuiti con decorrenza 1° gennaio 1983 per la Svizzera e l'Austria.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. — 1. Le anzianità previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono in-

tendersi come anzianità di livello, categoria o carriera di appartenenza e sono determinate commutando in corrispondente anzianità di servizio le classi e gli eventuali aumenti periodici di stipendio in godimento.

2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante, l'anzianità maturata nella posizione funzionale immediatamente precedente.

3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a quella in godimento, quest'ultima misura è conservata *ad personam* fino a quando l'acquisizione di anzianità nella nuova posizione non faccia conseguire un'eventuale misura superiore della fascia di appartenenza.

4. A tale ultimo fine l'anzianità acquisita nelle posizioni funzionali della fascia immediatamente inferiore è valutata al 50 per cento ».

Art. 4.

1. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1986, dal seguente:

« Art. 2. — 1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.

2. Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge ».

2. Le maggiorazioni dell'assegno di confine per gli incrementi del costo della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio, rilevati fino al 31 dicembre 1985, non ancora attribuite al 1° gennaio

1986, saranno determinate secondo i criteri già previsti dal soppresso articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1977, n. 966, e corrisposte anche in deroga alla disposizione di cui al precedente primo comma dello stesso articolo 2, relativa alla determinazione dello scarto minimo del 10 per cento delle variazioni del costo della vita.

Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — 1. L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed è sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio ».

Art. 6.

1. Il personale già in servizio nelle zone estere di confine conserva *ad personam*, nei termini previsti dal terzo capoverso dell'articolo 3, l'assegno in godimento se risulta di importo superiore a quello previsto dalla presente legge.

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, è sostituito dal seguente:

« L'assegno *ad personam* di cui al precedente comma non può essere più corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo è riassorbito con la progressione, a qualsiasi titolo, dell'assegno di confine ».

2. Nei confronti del personale che fruisce dell'assegno *ad personam*, derivante dal-

la conversione degli aumenti periodici di stipendio, si opererà l'assorbimento di detto assegno, in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1984.

3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno *ad personam* sarà operato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987 in lire 1.662.000.000, si provvede, quanto a lire 363.000.000, lire 108.000.000, lire 227.000.000 e lire 964.000.000, a carico degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 1016, 2501 e 5301 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze. Per gli anni successivi all'onere, valutato in ragione d'anno, di lire 554.000.000 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai predetti corrispondenti capitoli per gli importi, rispettivamente, di lire 121.000.000, 36.000.000, 76.000.000 e 321.000.000 per gli anni medesimi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera, Austria e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza.

Senza carico familiare TABELLA A

Fasce	Livello o Categoria	Svizzera in Fr. Sv. con anzianità			Austria in Sc. austriaci con anzianità			Francia in Fr. Fr. con anzianità					
		Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre 15 anni			
I	I - II - III	734	839	914	1005	3723	4273	4523	4975	989	1064	1114	1225
II	IV - V	804	964	1074	1181	4068	4738	5443	5987	1034	1149	1269	1396
III	VI	904	1129	1309	1440	4463	5663	6818	7500	1114	1299	1494	1643
IV	VII - VIII e persone r. c.	964	1309	1484	1632	4738	6818	8798	9678	1169	1494	1819	2001

Fasce	Carriera	Svizzera in Fr. Sv. con anzianità			Austria in Sc. austriaci con anzianità			Francia in Fr. Fr. con anzianità					
		Fino a 4 anni	Oltre 4 anni	Oltre 8 anni	Oltre 12 anni	Fino a 4 anni	Oltre 4 anni	Oltre 8 anni	Oltre 12 anni	Fino a 4 anni	Oltre 4 anni	Oltre 8 anni	Oltre 12 anni
V	Dirigenti	1419	1544	1704	1874	8238	9218	10608	11669	1709	1849	2054	2259

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera, Austria e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza.

Fasce	Livello o Categoria	Con carico familiare TABELLA B											
		Svizzera in Fr. Sv. con anzianità			Austria in Sc. austriaci con anzianità			Francia in Fr. Fr. con anzianità					
		Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre 15 anni
I	I - II - III	915	1050	1150	1265	4621	5341	5646	6211	1172	1272	1332	1465
II	IV - V	1010	1215	1375	1512	5071	5936	6856	7542	1222	1372	1527	1680
III	VI	1140	1435	1660	1826	5571	7146	8641	9505	1332	1572	1822	2004
IV	VII - VIII e persone r. c.	1215	1660	1860	2046	5936	8641	11211	12332	1397	1822	2212	2433
Fasce	Carriera	Francia in Fr. Fr. con anzianità											
		Svizzera in Fr. Sv. con anzianità			Austria in Sc. austriaci con anzianità			Francia in Fr. Fr. con anzianità					
		Fino a 4 anni	Oltre 8 anni	Oltre 12 anni	Fino a 4 anni	Oltre 8 anni	Oltre 12 anni	Fino a 4 anni	Oltre 8 anni	Oltre 12 anni	Fino a 4 anni	Oltre 8 anni	Oltre 12 anni
V	Dirigenti	1840	2010	2195	2414	10496	11756	13566	14923	2102	2282	2552	2807